SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 agosto 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università di Trieste

Università «Federico II» di Napoli

Università di Palermo

Università di Lecce

Università di Padova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1992.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1992, abbinata alla manifestazione «Taormina Arte» avrà inizio il 15 giugno 1992 e si concluderà il 16 agosto 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Taormina il giorno 16 agosto 1992 alle ore 18 presso la sala congressi dell'Hotel San Domenico.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 16 agosto 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti, con i tre titoli dei film risultanti dallo spoglio delle schede con le quali gli spettatori delle manifestazioni di Taormina Arte che si svolgono al Teatro Antico di Taormina, avranno espresso la propria preferenza fra i film italiani vincitori di premio Oscar.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica ufficiale dei tre film risultati vincitori fornita dal comune di Taormina, ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Qualora la graduatoria non dovesse determinare un numero sufficiente di film atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai film, tolti quelli corrispondenti ai film classificatisi.

Nel caso di giudizio «ex-acquo» di più film per il primo posto della graduatoria, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio ad effettuare un sorteggio tra i film classificatisi «ex-aequo» per tale posto.

Nel caso di giudizio «ex-aequo» per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati ai film in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 11 agosto 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 16 agosto 1992.

F data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Taormina per le ore 20 di giovedì 13 agosto 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1992
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 40

92A3821

DECRETO 29 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 16 giugno 1992:

ufficio del registro di Viareggio, per l'adesione ad una manifestazione di sciopero, di gran parte del personale, in servizio presso il detto ufficio;

In data 23 giugno 1992:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e ufficio del registro di Parma, per l'adesione allo sciopero, indetto, a livello provinciale, dalle organizzazioni sindacali, di gran parte del personale, in servizio presso i menzionati uffici;

In data 1° luglio 1992:

ufficio del registro di Pisa e ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra, per il solo ramo registro, per l'adesione ad uno sciopero, indetto, a livello provinciale, dalle organizzazioni sindacali, di gran parte del personale, in servizio presso i menzionati uffici;

In data 10 e 11 luglio 1992:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina, per la disinfestazione dei locali di detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 16 GIUGNO 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro di Viareggio;

IN DATA 23 GIUGNO 1992

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Parma;
ufficio del registro di Parma;

IN DATA 1° LUGLIO 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra, per il solo ramo registro;

IN DATA 10 E 11 LUGLIO 1992

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3773

DECRETO 5 agosto 1992.

Modalità di versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta straordinaria immobiliare, dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, nonché delle imposte, delle maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un imposta straordinaria immobiliare;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare, secondo le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché i termini di versamento;

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un'imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi;

Visto ancora l'art. 7, comma 6, secondo periodo, che fissa il termine di versamento e stabilisce che l'imposta deve essere versata secondo le modalità previste per il versamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede la possibilità di presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, dichiarazioni integrative in aumento, agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e della ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati, per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio 1992, con l'applicazione di una sopratassa graduata per ciascuno dei periodi d'imposta;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare, dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali e per il versamento delle imposte o maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base alla dichiarazione integrativa, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 333;

Visti i due decreti del 16 novembre 1989 con i quali sono stati approvati, tra gli altri, la distinta per il versamento allo sportello del concessionario Mod. 1, e il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;

Visto il decreto 3 maggio 1991, con il quale è stata approvata la distinta Mod. 8 per il versamento allo sportello del concessionario, fra l'altro, delle maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e si è stabilito che le stesse potevano essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

In base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, vanno eseguiti al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti:

a) dell'imposta straordinaria immobiliare;

b) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali;

c) delle imposta e delle, maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati.

Art. 2.

Per il versamento al concessionario dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi:

codice 4215 gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da persone fisiche;

codice 2215 gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da società di capitali ed enti;

codice 3205 gruppo 62 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da società di persone.

Per il versamento al concessionario dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali di cui all'art. 1, lettera *b)*, è istituito il seguente codice-tributo e gruppo:

codice 1238 gruppo 63 - imposta straordinaria sui depositi bancari e postali.

Per il versamento al concessionario delle imposte di cui all'art. 1, lettera *c)*, sono istituiti i seguenti codici-tributo e gruppi:

codice 4092 gruppo 64 - IRPEF - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;

codice 2092 gruppo 64 - IRPEG - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;

codice 3092 gruppo 64 - ILOR - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;

codice 4192 gruppo 64 - soprattassa IRPEF - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;

codice 2193 gruppo 64 - soprattassa IRPEG - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati;

codice 3193 gruppo 64 - soprattassa ILOR - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati.

Tutte le somme riscosse con i codici-tributi istituiti dal presente articolo vanno riversate per intero ai competenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

Per il versamento delle somme di cui all'art. 2, commi 1 e 3, vanno utilizzati la distinta Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8, o il bollettino di conto corrente postale Mod 11.

Per il versamento delle somme di cui all'art. 2, comma 2, vanno utilizzati la distinta Mod. 1, Modulario F., Riscossione n. 1, o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. Modulario F., Riscossione n. 11.

Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 1, 8 e 11 vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 4.

L'imposta straordinaria immobiliare deve essere versata entro il mese di settembre 1992, oppure entro il 15 dicembre 1992 con l'applicazione della maggiorazione del 3 per cento a titolo di interessi; tale maggiorazione, dovuta per i versamenti effettuati a partire dal 1° ottobre 1992, non forma oggetto di uno specifico versamento, ma va aggiunto all'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento dell'imposta straordinaria sul valore degli immobili, anche per i versamenti effettuati fino al 15 dicembre 1992, è il mese di settembre 1992, nella forma MM. AA.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove i coniugi siano comproprietari di immobili soggetti alla straordinaria imposizione devono effettuare separati pagamenti di imposta straordinaria immobiliare, ciascuno secondo la propria quota di possesso.

L'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali è versata nei termini di legge: il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento è il mese di luglio 1992, nella forma MM. AA.

Per l'imposta dovuta in aumento per i redditi dei fabbricati sui modelli di versamento non va apposta alcuna indicazione alla voce «periodo di riferimento».

Nei casi di dichiarazioni dei redditi originariamente presentate in forma congiunta, i coniugi sono tenuti a versare separatamente le maggiori imposte dovute ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR sulla base delle dichiarazioni integrative in aumento dei redditi di fabbricati. Se si effettua il pagamento in conto corrente postale, il versamento delle imposte e delle soprattasse va effettuato con separati bollettini di conto corrente riportando, in caso di dichiarazione dei redditi già presentata in forma congiunta, solo i dati anagrafici del versante.

Alla dichiarazione integrativa dei redditi presentata ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, va allegata l'attestazione dell'eseguito versamento rilasciata dal concessionario o dall'ufficio postale o copia della distinta.

In caso di pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare la copia della distinta Mod. 8, l'attestato e la quietanza rilasciati dal concessionario o l'attestazione e la ricevuta rilasciati dall'ufficio postale vanno conservati dal contribuente.

Qualora l'imposta straordinaria immobiliare sia dovuta con riferimento a piu cespiti, l'imposta stessa è versata cumulativamente.

Gli elementi in base ai quali si è determinato l'ammontare del versamento di cui al primo comma formeranno oggetto della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

L'attestato del versamento dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali va allegato alla dichiarazione annuale cui sono tenuti i sostituti di imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

92A3788

DECRETO 6 agosto 1992.

Modificazione al decreto ministeriale 24 giugno 1992 riguardante la ripresa della riscossione e le modalità di versamento delle ritenute alla fonte la cui corresponsione è stata sospesa dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, con cui è stata disposta, tra l'altro, la sospensione dal 24 novembre 1991 al 31 maggio 1992 dei termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e su quelli ad essi assimilati nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale, aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato *A* all'accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152, del 30 giugno 1992, riguardante: «Modalità di recupero delle ritenute alla fonte non versate per effetto della sospensione dei termini disposta con decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, concernente provvidenze per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava»;

Ritenuta la necessità di dover diversamente disciplinare il versamento delle ritenute relative all'anno 1991, allo scopo di consentire una migliore gestione dei controlli sui modelli di dichiarazione 770 relativi ai periodi d'imposta 1991 e 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo periodo dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno è sostituito dal seguente: «Con la prima e la seconda rata devono essere, rispettivamente, corrisposte le ritenute operate nel mese di novembre e di dicembre 1991, mentre con le ultime quattro rate, ciascuna di uguale importo, dovrà essere versato l'ammontare complessivo delle ritenute operate da gennaio ad aprile 1992, nonché quelle che comunque andavano versate nel successivo mese di maggio».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

92A3789

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 5 agosto 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1988, prot. n. 171.00/30, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1989, registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 49, con il quale sono stati nominati in seno al consiglio di amministrazione, per il quadriennio 1988-1992, i rappresentanti eletti dal personale;

Considerato che alla fine del mese di novembre 1992 scadrà il quadriennio di durata in carica dei suddetti rappresentanti del personale;

Ritenuto di doversi indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il telefax n. 86648 del 14 marzo 1992 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato nei giorni 29 e 30 novembre 1992 le date per lo svolgimento delle elezioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali avranno luogo il

giorno 29 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 30 novembre 1992 dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso sita in Roma, via Sallustiana, n. 53.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3791

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 1992.

Tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 9 ottobre 1990, n. 309: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1992 oggetto di modifica con il presente decreto ministeriale al fine di rendere più agevole la consultazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alla disciplina di cui sopra;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1985 e 7 aprile 1991 con i quali sono stati rispettivamente approvati i testi della IX edizione e del secondo supplemento (1991) della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze e i preparati di cui agli uniti elenchi, in ordine alfabetico nelle relative tabelle e con l'annotazione degli estremi dell'inserimento nelle stesse, sono soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, riordinata nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1990: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

Art. 2.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del decreto del Ministro della sanità del 4 marzo 1992 al fine di rendere più agevole l'individuazione delle sostanze contenute nelle tabelle di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

TABELLA I

Acetorfina (1)
Acetildietilamide dell'acido D-lisergico (1)
Acetildiidrocodeina (1)
Acetil-alfa-metilfentanil (9)
Alcaloidi totali dell'oppio (1)
Alfacetilmetadolo (1)
Alfameprodina (1)
Alfametadolo (1)
Alfa-metilfentanil (9)
Alfa-metil-tiofentanil (10)
Alfaprodina (1)
Alfentanil (6)
Allilprodina (1)
Amfetamina (1)
Amide dell'acido D-lisergico (1)
Anileridina (1)
Benzetidina (1)
Benzilmorfina (1)
Bezitramide (1)
Betacetilmetadolo (1)
Betameprodina (1)
Betametadolo (1)
Betaprodina (1)
Beta-idrossi-fentanil (10)
Beta-idrossimetil-3-fentanil (10)
Butirrato di diossafetile (1)
Brolamfetamina DOB (7)
Catina (8)
Catinone (8)
Clonitazene (1)

Coca foglie (1)
Cocaina (1)
Codeina (1)
Codossima (1)
Desomorfina (1)
Destromoramide (1)
Destromoramide intermedio (1)
DET (N,N-dietiltriptamina) (1)
Desamfetamina (1)
Diampromide (1)
Dietilemide dell'acido D-1-metil lisergico (1)
Dietiltiambutene (1)
Difenossilato (1)
Difenossina (1)
Diidrocodeina (1)
Diidromorfina (1)
Demefeptanolo (1)
Dimenossadolo (1)
Dimetiltiambutene (1)
Dipipanone (1)
DMA (2,5-dimetossiamfetamina) (8)
DMHP (1-idrossi-3 (1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d) pirano) (1)
DMT (N,N-dimetiltriptamina) (1)
DOB (2,5 dimetossi-4-bromoamfetamina) Brolamfetamina (7)
DOET (2,5 dimetossi-4-etilamfetamina) (8)
Drotebanolo (1)
Ecgonina (1)
Eroina (1)
Etilciclidina PCE (10)
Etilmetiltiambutene (1)
Etilmorfina (1)
Etonitazene (1)
Etorfina (1)
Etosseridina (1)
Fenadoxone (1)
Fenampromide (1)
Fenazocine (1)
Fenciclidina PCP (1)
Fenetillina (8)
Fenmetrazina (1)
Fenomorfano (1)
Fenoperidina (1)
Fentanil (1)
Folcodina (1)
Funghi del genere strofaria, conocybe e psylocibe (1)
Furetidina (1)
Idrocodone (1)
Idromorfinolo (1)
Idromorfone (1)
Idrossipetidina (1)
Isometadone (1)
Ketobemidone (1)
Levoamfetamina (1)
Levofenacilmorfinano (1)
Levometamfetamina (8)
Levometorfano (1)
Levomoramide (1)
Levorfanolo (1)
LSD (lisergide (1)
L-8-Trans-tetraidrocannabinolo (1)
L-9-Trans-tetraidrocannabinolo (1)
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) Tenamfetamina (7)
MDMA (3,4-metilendiossimetanfetamina) (8)
Mescalina (1)
Metadone (1)
Metadone intermedio (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano) (1)
Metamfetamina (1)
Metazocina (1)
Metildesorfina (1)
Metildiidromorfina (1)
Metilfenidato (1)
4-Metilaminorex
3-Metilfentanil (9)
3-Metiltiofentanil (10)
Metopone (1)
Mirofina (1)
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) (8)
Monoetilamide dell'acido D-1-metil-lisergico (1)
Monoetilamide dell'acido D-lisergico (1)
Morferidina (1)
Morfina (1)
Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad azoto pentavalente tra i quali particolarmente i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina) (1)
Morfolide dell'acido D-lisergico (1)
MPPP (Estere propionato del 1-metil-4-fenil-4-piperidinolo) (9)
Nicocodina (1)
Nicodicodina (1)
Nicomorfina (1)
Noracimetadolo (1)
Norcodeina (1)
Norlevorfanolo (1)
Normetadone (1)
Normorfina (1)
Norpipanone (1)
N-etilamfetamina
N-etil-MDA (MDE) (10)
N-idrossi-MDA (10)
Oppio (1)
Ossicodone (1)
Ossimorfone (1)
Paglia di papavero (1)
Paraesil (1)
Para-fluorofentanil (10)
PCE (N-etil-1-fenicicloesilamina) Etilciclidina (3)
PCP Fenciclidina (1)
PEPAP (Estere acetato dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo, (9)
Petidina (1)
Petidina intermedio A (1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina) (1)
Petidina intermedio B (estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico) (1)
Petidina intermedio C (acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico) (1)
Peyotl (1)
PHP o PCPI (1-(1-fenilcicloesil)-pirrolidina) Roliciclidina (3)
Piminodina (1)

Piritramide (1)
Pirrolidide dell'acido D-lisergico (1)
PMA (Para-metossiamfetamina) (8)
Proeptazina (1)
Properidina (1)
Propiram (1)
Psilocibina (1)
Psilocina (1)
Racemetorfano (1)
Racemoramide (1)
Racemorfano (1)
Roliciclidina PHP, PCPY (3)
STP.DOM (2-Amino-2-(2,5-dimetossi-4-metil)-fenilpropano) (1)
Sufentanil (3)
TCP (1-1-(2-tienil)-cicloesilpiperidina) Tenociclidina (3)
Tebacone (1)
Tebaina (1)
Tenamfetamina MDA (1)
Tenociclidina TCP (3)
Tilidina (3)
Tiofentanil (10)
TMA (3,4,5-trimetossi-amfetamina) (8) (1)
Trimeperidina (1)

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella tabella, in tutti i casi in cui esse possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.

Gli esteri e gli eteri delle sostanze scritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

I sali delle sostanze scritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: destrometorfano e destrorfano.

TABELLA II

Cannabis indica (Foglie e influorescenze) (1)
Cannabis indica (Olio) (1)
Cannabis indica (Resina) (1)

TABELLA III

Amobarbital (1)
Ciclobarbital (1)
Eptabarbital (1)
Glutetimide (1)
Mecloqualone (3)
Metaqualone (1)
Pentobarbital (1)
Secobarbital (1)

I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

TABELLA IV

Acido 5-etil-5-crotil-barbiturico (1)
Allobarbital (1)
Amfepramone (dietilpropione) (1)
Aprobarbital (1)
Barbexaclone (4)
Barbital (1)
Benzfetamina (3)
Brallobarbital (1)
Buprenorfina (4)
Butalbital (1)
Butallilonale (2)
Butobarbital (1)
Butorfanolo (4)
Destropropossifene (1)
Etclorvinolo (1)
Etinamato (1)
Fencamfamina (8)
Fendimetrazina (1)
Fenobarbital (1)
Fenproporex (8)
Fentermina (1)
Lefetamina (SPA) (5)
Mazindolo (3)
Menofenorex (8)
Metarbital (1)
Metilfenobarbital (1)
Metiprilone (1)
Pentazocina (1)
Pipradrolo (1)
Pirovalerone (8)
Prolintano (1)
Propilesedrina (8)
Secbutabarbital (1)
Tetrabamato (Associazione molecolare di fenobarbital, febarbanato e difebarbamato) (8)
Tramadolo (4)
Vinilbital (8)

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nellà tabella V.

TABELLA V

a Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, come base anidra, compreso tra 1% ed il 2,5% in peso inclusi, o una quantità superiore a 0,01 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,10 g per unità di somministrazione; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo come base anidra inferiore all'1% in peso per preparazione multidose, o una quantità non superiore a 0,01 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per via rettale; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette preparazioni devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

b) Preparazioni di difenossilato contenente, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1% della quantità di difenossilato.

c) Preparazioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5% della quantità di difenossina.

d) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

e) Preparazioni che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

f) Preparazioni le quali, in associazione in altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle III e IV.

Le preparazioni incluse nella presente tabella sono soggette, per quanto si riferisce al tipo di ricetta medica, a quanto disposto dalle tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale.

TABELLA VI

Alazepam (7)
Alossazolam (7)
Alprazolam (7)
Bromazepam (1)
Camazepam (1)
Clobazam (2)
Clonazepam (1)
Clorazepato (1)
Clordemetildiazepam (delorazepam) (2)
Clordiazepossido (1)
Clossazolam (7)
Clotiazepam (7)
Delorazepam (clordemetildiazepam) (2)
Diazepam (1)
Esfazolam (7)
Etifossina (7)
Etil loflazepato (7)
Fludiazepam (7)
Flunitrazepam (1) (*)
Flurazepam (1)
Ketazolam (7)
Loprazolam (7)
Lorazepam (1)
Lormetazepam (2)
Meclofenossato (1)
Medazepam (1)
Meprobamato (1)
Metilossazepam (1)
Midazolam (8)
Nimetazepam (7)
Nitrazepam (1)
Nordazepam (1)
Ossazepam (1)
Pemolina (1)
Pinazepam (1)
Prazepam (1)
Quazepan (8)
Temazepan (1)
Tetrazepam (7)
Triazolam (2)

La prescrizione delle preparazioni per uso iniettabile contenenti una o più delle suddette sostanze è soggetta alle norme previste dalla tabella n. 5 della Farmacopea ufficiale.

(*) La dispensazione delle preparazioni per uso orale a base di Flunitrazepam deve essere limitata ad una sola confezione contenente non più di 60 mg di principio attivo.

ESTREMI DEI DECRETI DI INSERIMENTO NELLE TABELLE

(1) D.M. 23 agosto 1977 - *G.U.* n. 242 del 6 settembre 1977.
(2) D.M. 20 febbraio 1980 - *G.U.* n. 82 del 24 marzo 1980.
(3) D.M. 1° marzo 1982 - *G.U.* n. 147 del 31 maggio 1982.
(4) D.M. 21 luglio 1983 - *G.U.* n. 213 del 10 agosto 1983.
(5) D.M. 6 febbraio 1984 - *G.U.* n. 56 del 25 febbraio 1984.
(6) D.M. 18 dicembre 1984 - *G.U.* n. 29 del 4 febbraio 1985.
(7) D.M. 12 dicembre 1985 - *G.U.* n. 3 del 4 gennaio 1986.
(8) D.M. 1° ottobre 1988 - *G.U.* n. 266 del 12 novembre 1988.
(9) D.M. 13 novembre 1990 - *G.U.* n. 278 del 28 novembre 1990.
(10) D.M. 4 ottobre 1991 - *G.U.* n. 297 del 19 dicembre 1991.

92A3790

DECRETO 5 agosto 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento delle patologie stesse;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

Visto il decreto 5 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1991, concernente l'integrazione al predetto decreto ministeriale 1° febbraio 1991, sulla base del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1991;

Visto il decreto 30 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992 con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 5 settembre 1991;

Ritenuto di dover prendere in considerazione alcune richieste pervenute da parte della Società italiana di pediatria, della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, della Società italiana per lo studio dell'arteriosclerosi (SISA), della Fondazione italiana per il cuore e di istituti e cliniche universitarie;

Ravvisata la necessità di ampliare le patologie, tra cui alcune relative all'età pediatrica ed integrare le prestazioni ad esse correlate erogabili in esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa già individuate dagli articoli 1 e 3 del citato decreto 1° febbraio 1991;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 24 giugno 1992 e del 22 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

I testi dei numeri 8) e 26) dell'art. 1 del decreto ministeriale del 1° febbraio 1991, richiamato nelle premesse, sono sostituiti dai testi seguenti:

«8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate da retrovirus, determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti: limitatamente ad antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici».

«22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllo della crescita neoplastica e delle complicanze ad esse correlate ed inclusi gli eventuali ormoni carenti».

«26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico, agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonici topici ed ai broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici)».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale del 1° febbraio 1991 è aggiunto il seguente punto:

«38) ipercolesterolemie familiari: LDL aferesi, limitatamente ai casi di ipercolesterolemia familiare, là dove indicato, su prescrizione di un centro ospedaliero».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3772

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto della Monte titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6389).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, secondo comma, della predetta legge con il quale viene, tra l'altro, disposto che lo statuto della Monte titoli S.p.a. è approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Vista la propria delibera n. 2376 del 3 settembre 1986, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che in data 3 luglio 1992 l'assemblea degli azionisti della Monte titoli S.p.a. ha deliberato modifiche allo statuto della società;

Considerato che con lettera dell'8 luglio 1992, pervenuta in data 10 luglio 1992, la Monte titoli S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione copia autentica del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti contenente il nuovo testo dello statuto sociale, ai fini dell'approvazione di cui sopra;

Vista la lettera del 30 luglio 1992, prot. n. 197706, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dalla Monte titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Monte titoli S.p.a., deliberate dall'assemblea straordinaria e risultanti dalle parti in corsivo dell'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 6 agosto 1992

p. *Il Presidente:* BESSONE

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA MONTE TITOLI S.P.A.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione è composto da nove a *quindici* membri, previa determinazione del loro numero da parte dell'assemblea.

La nomina di un componente del consiglio è demandata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

I membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea devono *ricoprire* cariche amministrative o direttive presso enti soci o *rivestire la qualità di socio*. Possono tuttavia far parte del consiglio *due persone che ricoprano dette cariche* presso l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione fra le società italiane per azioni.

Qualora *detti* consiglieri cessino da dette cariche o funzioni decadono dall'ufficio.

Possono altresì far parte del consiglio, in numero non superiore a tre, persone che per almeno dieci anni abbiano ricoperto dette cariche presso uno dei soggetti soci o persone che abbiano rivestito la qualità di socio per almeno due anni ovvero persone che siano state per almeno tre anni consecutivi membri del consiglio di amministrazione o sindaci effettivi.

Del consiglio non possono contemporaneamente far parte due o più persone che rivestano cariche amministrative o direttive presso uno stesso soggetto socio del Monte. Non possono inoltre far parte contemporaneamente del consiglio parenti ed affini fino al quarto grado incluso, nè parenti ed affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci.

Nei casi di incompatibilità di cui al comma precedente decade il consigliere meno anziano nella carica o, sussidiariamente, più giovane di età.

Art. 30. Il comitato esecutivo è composto di *sette* membri: ne sono membri di diritto, il presidente, il vice presidente, il consigliere nominato dalla Banca d'Italia e, ove nominato, l'amministratore delegato.

Il comitato esecutivo si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi necessario.

L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato con lettera raccomandata o con telegramma o altro mezzo analogo, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, con telegramma o con altro mezzo analogo, da spedirsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.

Funge da segretario il segretario del consiglio. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 34. Il presidente è il legale rappresentante del Monte e, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, impegna il Monte stesso anche con firma singola.

Il presidente sorveglia l'andamento del Monte; convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; fa al comitato e al consiglio tutte le proposte che egli giudichi utili al Monte e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del comitato o del consiglio di deliberare; ha la facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nell'ambito dei poteri demandatigli; può adottare nei casi di assoluta e comprovata urgenza - e d'intesa con almeno un membro del comitato — provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del comitato o del consiglio, riferendone a tali organi nella prima riunione.

Art. 35. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente che ne assume le funzioni ed i poteri; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo viene sostituito, *nell'ordine, dall'amministratore delegato, quando nominato o* dall'amministratore più anziano di età.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

Art. 37. Il direttore generale, i cui poteri e attribuzioni sono determinati dal consiglio di amministrazione, ha la firma singola del Monte per gli atti di ordinaria amministrazione, *se non diversamente disposto dal consiglio stesso.*

Egli collabora *nella* esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato e sovraintende all'andamento degli uffici della società.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito dal dirigente di grado più elevato.

92A3796

DELIBERAZIONE 6 agosto 1992.

Determinazione della data di avvio dell'operatività del fondo di liquidazione mensile gestito dalla cassa di compensazione e garanzia e differimento del termine per il primo versamento dei margini di garanzia da parte delle commissionarie di borsa e delle SIM autorizzate ad attività non di negoziazione. (Deliberazione n. 6390).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1, del 1991;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 e integrate e modificate in data 17 giugno 1992;

Vista la delibera della Consob n. 6352 adottata d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 luglio 1992, con la quale sono state stabilite le modalità ed i termini per il versamento dei margini di garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni di cui sopra;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione della data di avvio dell'operatività del fondo liquidazione mensile;

Vista la nota n. 00197155 del 30 luglio 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera;

Delibera:

La data di avvio dell'operatività del fondo liquidazione mensile di cui all art. 17, delle disposizioni citate in premessa è stabilita nel 14 agosto 1992.

In deroga a quanto previsto dalla delibera n. 6352 del 16 luglio 1992, il primo versamento dei margini da parte dei soggetti di cui all'art. 17, comma 3, delle richiamate disposizioni dovrà essere effettuato, nella misura determinata con delibera n. 6353 del 16 luglio 1992, entro le ore 12 del 1° settembre 1992.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quella della pubblicazione. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob.

Roma, 6 agosto 1992

p. *Il Presidente:* BESSONE

92A3797

DELIBERAZIONE 6 agosto 1992.

Ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. delle azioni emesse dal Credito romagnolo S.p.a. (Deliberazione n. 6391).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la lettera del 16 giugno 1992 con la quale la Monte titoli S.p.a. ha proposto l'ammissione al subdeposito per la gestione accentrata delle azioni emesse dal Credito romagnolo S.p.a., nonché la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata a questa Commissione ed alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento di attuazione sopra citato;

Vista la lettera in data 20 luglio 1992, prot. n. 184353, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a., delle azioni emesse dal Credito romagnolo S.p.a.:

Delibera:

Sono ammesse al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289, le azioni emesse dal Credito romagnolo S.p.a.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 6 agosto 1992

p. *Il Presidente:* BESSONE

92A3798

DELIBERAZIONE 6 agosto 1992.

Ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. delle azioni emesse dalla Società per i servizi bancari - S.S.B. S.p.a. (Deliberazione n. 6392).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la lettera del 16 giugno 1992 con la quale la Monte titoli S.p.a. ha proposto l'ammissione al subdeposito per la gestione accentrata delle azioni emesse dalla Società per i servizi bancari - S.S.B. S.p.a., nonché la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata a questa Commissione e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione sopra citato;

Vista la lettera in data 20 luglio 1992, prot. n. 184353, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a., delle azioni emesse dalla Società per i servizi bancari - S.S.B. S.p.a.;

Delibera:

Sono ammesse al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289, le azioni emesse dalla Società per i servizi bancari - S.S.B. S.p.a.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 6 agosto 1992

p. *Il Presidente:* BESSONE

92A3799

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 63 relativo alla facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni adottate dalla facoltà di lettere e filosofia nell'adunanza del 2 luglio 1991, del senato accademico nell'adunanza del 19 settembre 1991 e del consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 1° ottobre 1991 che propongono l'inserimento di nuovi insegnamenti nel corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico. — Vengono inserite nello statuto dell'Università degli studi di Trieste - Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), facoltà di lettere e filosofia le seguenti discipline:

Indirizzi:

filologico-letterario;

storico-culturale.

Area anglistica:
storia americana.
Area germanistica:
storia della Germania.
Area scienze storiche:
storia americana;
storia della Germania.
Area scienze storico-culturali:
storia americana;
storia della Germania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 29 aprile 1992

Il rettore

92A3775

DECRETO RETTORALE 28 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato, negli articoli 141 e 145 relativi alla Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori:

All'art. 141 vanno aggiunte alle lingue insegnate come «seconda lingua straniera»:

il cinese;

il giapponese;

il portoghese.

All'art. 145 vanno aggiunti all'elenco degli insegnamenti complementari i seguenti:

merceologia delle risorse naturali;

fonetica e fonologia;

semiologia;

neurofisiologia;

lingua italiana con esercitazioni pratiche per stranieri;

inglese giuridico;

francese giuridico;

tedesco giuridico;

spagnolo giuridico;

italiano giuridico;

traduzione letteraria della lingua inglese in italiano;

traduzione letteraria della lingua francese in italiano;

traduzione letteraria della lingua tedesca in italiano;

traduzione letteraria della lingua spagnola in italiano;

traduzione letteraria della lingua olandese in italiano;

traduzione letteraria della lingua russa in italiano;

traduzione letteraria della lingua slovena in italiano;

traduzione letteraria della lingua serbocroata in italiano;

traduzione dei linguaggi settoriali della lingua inglese;

traduzione dei linguaggi settoriali della lingua francese;

traduzione dei linguaggi settoriali della lingua tedesca;

traduzione dei linguaggi settoriali della lingua italiana;

storia economica e sociale dell'età contemporanea;

tecnica industriale e commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 maggio 1992

Il rettore

92A3805

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 relativo al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) in corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 19 luglio e 20 settembre 1990; del senato accademico del 18 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 giugno 1991;

Viste le ulteriori deliberazioni con le quali le autorità accademiche di questo Ateneo si sono uniformate ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale nella suddetta adunanza (delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'8 ottobre 1991, del senato accademico dell'11 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1991);

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al temine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 93, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, è così modificato:

La facoltà di lettere e filosofia conferisce esclusivamente:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia;

la laurea in lingue e letterature straniere (europee);

la laurea in sociologia.

Art. 2.

Gli articoli da 103 a 106, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi dai seguenti nuovi articoli:

Laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 103. — Titolo di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua.

Art. 104. — Al fine di facilitare le scelte didattiche dello studente le discipline attivate e mutuabili sono articolare nelle seguenti aree didattiche:

Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura anglo-americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
storia della lingua inglese;
lingua inglese;
linguistica inglese;
filologia germanica;
storia della cultura inglese;
storia della cultura nordamericana.

Francesistica:

lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura dei Paesi francofoni;
filologia francese;
filologia romanza;
lingua e letteratura catalana;
storia della lingua francese;
lingua francese;
linguistica francese;
storia della cultura nordamericana.

Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
filologia germanica;
storia della lingua tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua tedesca;
linguistica tedesca;
storia della cultura tedesca.

Iberistica:

lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura catalana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
letteratura latino-americana;
lingua e letteratura portoghese;
filologia ibero-romanza;
filologia romanza;
storia della lingua spagnola;
lingua spagnola;
linguistica spagnola;
storia della cultura ispanica;

Italianistica:

letteratura italiana;
filologia dantesca;
filologia italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della lingua italiana.

Scienza del linguaggio:

dialettologia;
fonetica;
glottologia;
grammatica greca e latina;
linguistica applicata;
linguistica generale;
psicolinguistica;
semiotica;
sociolinguistica;
didattica della lingua inglese;
didattica della lingua francese;
didattica della lingua tedesca;
didattica della lingua spagnola;
didattica del latino.

Scienze glottodidattiche:

didattica della lingua inglese;
didattica della lingua francese;
didattica della lingua tedesca;
didattica della lingua spagnola;
didattica linguistica;
linguistica applicata;
linguistica francese;
linguistica inglese;
linguistica spagnola;
linguistica tedesca;
didattica del latino.

Scienze dell'educazione:

pedagogia;
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
psicolinguistica;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dinamica;
psicologia differenziale.

Scienze geografiche:

geografia;
geografia politica ed economica;
geografia regionale;
geografia storica;
geografia storica dell'Europa medievale e moderna.

Scienze filosofiche:

filosofia del linguaggio;
filosofia morale;
logica;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea.

Lingue e culture classiche:

grammatica greca e latina;
letteratura greca;
letteratura latina;
storia della letteratura latina medievale;
storia della lingua latina.

Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

Iconografia e iconologia;
sociologia dell'arte e della letteratura;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della musica;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia del teatro moderno e contemporaneo.

Scienze filologiche:

filologia francese;
filologia germanica;
filologia ibero-romanza;
filologia italiana;
filologia medievale e umanistica;
filologia romanza;
storia della lingua inglese;
storia della lingua italiana;
storia della lingua latina;
storia della lingua latina medioevale;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua francese;
storia della lingua spagnola;
critica del testo.

Scienze storiche:

storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni parlamentari;
storia economica e sociale del medioevo;
storia economica dell'età moderna e contemporanea;
storia della cultura inglese;
storia della cultura francese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura nordamericana;
storia dell'America anglo-sassone;
storia dell'America Latina.

Scienze storico-culturali:

antropologia culturale;
archivistica;
diplomatica;
bibliografia e biblioteconomia;
etnologia;
paleografia latina;
storia delle tradizioni popolari.

Scienze della letteratura:

teoria della letteratura;
letteratura comparata;
metrica e stilistica;
semiotica del testo;
sociologia dell'arte e della letteratura;
storia della critica letteraria;
storia e istituzioni della retorica.

Scienze della comunicazione:

pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
semiotica;
sociologia delle comunicazioni di massa;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Art. 105 *(Primo biennio).* — Gli insegnamenti del primo biennio sono:

1° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
lingua e letteratura triennale più prova scritta;
letteratura italiana più prova scritta (propedeutica)
una disciplina dell'area:
scienze del linguaggio (linguistica generale o glottologia);
una disciplina da scegliere tra le aree:
lingua e letteratura quadriennale;
lingua e letteratura triennale;
italianistica;
scienze storico-culturali;
scienze della letteratura;
scienze geografiche;
lingue e culture classiche.

2° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
lingua e letteratura triennale più prova scritta;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili);
una disciplina dell'area: scienze storiche (storia medievale o storia moderna o storia contemporanea).

Art. 106 *(Secondo biennio).* — Gli insegnamenti del secondo biennio sono:

INDIRIZZO FILOLOGICO LETTERARIO.

3° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
lingua e letteratura triennale più prova scritta;
filologia afferente alla lingua e letteratura quadriennale (*);
filologia afferente alla lingua e letteratura triennale (*);
una disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili).

4° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
una disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili);
una disciplina a scelta tra le aree:
scienze della letteratura;
italianistica;
lingue e culture classiche;
scienze glottodidattiche.

INDIRIZZO LINGUISTICO GLOTTODIDATTICO.

3° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
lingua e letteratura triennale più prova scritta;
filologia afferente alla lingua quadriennale;
una disciplina dell'area: scienze del linguaggio;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili);
una disciplina dell'area: scienze dell'educazione.

4° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
una disciplina dell'area: scienze glottodidattiche;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili);
una disciplina a scelta tra le aree:
lingua e letteratura quadriennale;
lingua e letteratura triennale;
scienze filosofiche;
scienze della comunicazione.

INDIRIZZO STORICO CULTURALE.

3° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
lingua e letteratura triennale più prova scritta;
filologia afferente alla lingua quadriennale;
una disciplina dell'area scienze storiche;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili);
una disciplina a scelta tra le aree:
scienze filosofiche;
scienze geografiche;
scienze dell'arte, musica e spettacolo.

4° Anno:

lingua e letteratura quadriennale più prova scritta;
una disciplina a scelta tra le aree:
scienze filosofiche;
scienze geografiche;
scienze dell'arte musica e spettacolo;
una disciplina a scelta libera (tra quelle attivate o mutuabili);
una disciplina a scelta tra le aree:
scienze storico culturali;
lingua e letteratura quadriennale;
lingue e culture classiche;
italianistica.

Art. 107. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 giugno 1992

p. *Il rettore:* VARVARO

92A3800

(*) Gli studenti che abbiano come lingua quadriennale e come lingua triennale le due lingue germaniche (inglese e tedesco) sosterranno due esami di filologia germanica, di cui il primo al terzo anno e il secondo al quarto anno. In tal caso anticiperanno al terzo anno uno degli esami a scelta previsti per il quarto anno.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 2 ottobre 1991; senato accademico, seduta del 27 gennaio 1992; consiglio di amministrazione, seduta del 28 gennaio 1992);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 8, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Corso di laurea in giurisprudenza

Art. 9. — La facoltà di giurisprudenza — che si articola in due corsi di laurea in giurisprudenza con identico ordinamento didattico, il primo con sede in Palermo e il secondo con sede in Trapani — rilascia la laurea in giurisprudenza.

Art. 10. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto romano;
3) filosofia del diritto;
4) storia del diritto romano;
5) storia del diritto italiano (biennale);
6) economia politica;
7) scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) diritto costituzionale;
9) diritto ecclesiastico;
10) diritto romano (biennale);
11) diritto civilo (biennale);
12) diritto commerciale;
13) diritto del lavoro;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto amministrativo (biennale);
17) diritto penale (biennale);
18) procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1) statistica;
2) demografia;
3) medicina legale e delle assicurazioni;
4) antropologia criminale;
5) diritto privato comparato;
6) legislazione del lavoro;
7) diritto agrario;
8) diritto comune;
9) esegesi delle fonti del diritto romano;
10) papirologia giuridica;
11) diritto bizantino;
12) esegesi delle fonti del diritto italiano;
13) diritto dell'Oriente mediterraneo;
14) diritto minerario;
15) diritto costituzionale comparato;
16) diritto canonico;
17) diritto della navigazione;
18) diritto pubblico regionale;
19) organizzazione internazionale;
20) diritto industriale;
21) diritto tributario;
22) sociologia;
23) diritto fallimentare;
24) istituzioni di diritto pubblico;
25) diritto bancario;
26) diritto e procedura penale militare;
27) giustizia costituzionale;
28) diritto degli enti locali;
29) diritto pubblico generale;
30) diritto penale commerciale;
31) diritto dell'esecuzione penale;
32) teoria generale del diritto;
33) storia del diritto canonico;
34) diritto dei collegi rappresentativi;
35) diritto delle assicurazioni;
36) istituzioni giuridiche comparate;
37) diritto penale comparato;
38) diritto penale dell'economia;
39) legislazione minorile;
40) diritto penitenziario;
41) teoria generale del processo;

42) diritto processuale penale comparato;
43) diritto processuale tributario;
44) diritto di famiglia;
45) diritto privato dell'economia;
46) diritto sindacale;
47) diritto tributario comparato;
48) diritto sportivo;
49) diritto processuale amministrativo;
50) criminologia;
51) diritto delle comunità europee;
52) diritto pubblico romano;
53) politica economica e finanziaria;
54) scienze dell'amministrazione;
55) diritto pubblico dell'economia;
56) contabilità di Stato;
57) economia di azienda (biennale con prova intermedia ed esame finale);
58) tecnica industriale e commerciale;
59) storia ed istituzioni di diritto romano (biennale con prova intermedia ed esame finale);
60) storia del diritto italiano (annuale);
61) scienze delle finanze;
62) diritto commerciale internazionale;
63) diritto commerciale penale;
64) diritto finanziario;
65) storia costituzionale;
66) diritto dell'informazione e delle comunicazioni di massa;
67) sociologia del diritto;
68) storia amministrativa.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 giugno 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A3801

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 18 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Visto il piano di sviluppo di questa Università per il triennio 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1991, che prevede, tra l'altro, la trasformazione della facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali in facoltà di economica e commercio;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali di questo Ateneo, in data 22 maggio 1992, con cui si chiede di modificare lo statuto di questo Ateneo con l'inserimento della trasformazione della facoltà e l'indicazione dei nuovi corsi di laurea;

Visti il decreto rettorale n. 626 del 2 luglio 1992 e la delibera del senato accademico del 3 luglio 1992 con cui si esprimeva parere favorevole alla modifica di statuto di cui trattasi;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 la facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali è trasformata in facoltà di economia e commercio con i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in giurisprudenza;
2) corso di laurea in economica e commercio;
3) corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme per il passaggio alla nuova facoltà del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e per l'inserimento in statuto degli ordinamenti didattici dei predetti corsi di laurea.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 18 luglio 1992

Il rettore: VALLI

92A3774

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario aziendale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 113, 114 e 115 relativi al corso di laurea in scienze naturali sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo:

Corso di laurea in scienze naturali

Art. 113. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni ed è articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero di insegnamenti annuali è non meno di ventitré, di cui sedici insegnamenti obbligatori di base e sette insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente. Il numero di esami di profitto non può essere inferiore a ventuno, sulla base delle deliberazioni della facoltà.

Il totale delle ore di insegnamento è di milleottocento nei quattro anni, escluse le ore dedicate ai corsi introduttivi integrati. I corsi di insegnamento «annuali» devono disporre di non meno di settanta e non più di novanta ore, fermo restando il suddetto limite totale, e possono essere organizzati in corsi semestrali compatti di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura dei corsi, ma sono esclusi i corsi introduttivi integrati di biologia e scienze della Terra.

Alcune esercitazioni a carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursioni di campagna.

Al termine di ciascun corso lo studente deve superare un accertamento di profitto con giudizio di merito, a cura di una commissione di almeno tre membri indicata dal consiglio di corso di laurea.

Gli studenti sono tenuti a frequentare nel primo anno i corsi introduttivi integrati di biologia e di scienze della Terra, per un totale di centoventi ore, di cui venti per le esercitazioni. Tali corsi introduttivi sono organizzati dai docenti del corso di laurea, secondo le modalità indicate dal consiglio di corso di laurea. Per tali corsi verranno utilizzati non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline afferenti ai corsi medesimi. I corsi introduttivi non danno luogo per i docenti a titolarità e la loro articolazione prevede l'inclusione dei seguenti argomenti:

Per il corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piani di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Per il corso introduttivo integrato di scienze della Terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti e facies;
3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo;
5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
7) storia geologica della Terra dal Precambriano al Fanerozooico;
8) elementi di geologia regionale.

Sono insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche *(a)*;
2) chimica generale ed inorganica;
3) zoologia *(b)*;
4) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale *(c)*;
5) fisica *(a)*;
6) ecologia;
7) botanica;
8) chimica organica *(d)*;
9) anatomia comparata *(e)*, *(i)*;
10) mineralogia *(f)*;
11) fisiologia generale;
12) geografia *(g)*;
13) antropologia *(i)*;
14) geologia *(h)*;
15) genetica;
16) paleontologia.

Lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione in italiano di un brano di un'opera scientifica di argomento naturalistico.

Precedenze e propedeuticità tra i corsi possono essere fissate dal manifesto annuale degli studi. L'iscrizione all'indirizzo prescelto è condizionata al superamento degli

---

(a) Include elementi di statistica ed informatica.
(b) Con elementi di etologia e sistematica zoologica.
(c) La scelta delle due discipline è decisa dal consiglio di facoltà che deve inserire tra gli insegnamenti obbligatori dei tre indirizzi quella delle due che non risulterà tra gli insegnamenti obbligatori di base.
(d) Con elementi di biorganica.
(e) Con elementi di embriologia comparata e causale.
(f) Con elementi di petrografia.
(g) Con elementi di meteorologia e climatologia.
(h) Con elementi di rilevamento geologico.
(i) I docenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno fra loro lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, di almeno sei esami obbligatori di base e del colloquio di lingua inglese.

Indirizzi.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi. Cinque di essi sono obbligatori (tre su base nazionale e due su base locale) e dipendono dall'indirizzo prescelto dallo studente; due di essi possono essere scelti da quest'ultimo tra gli insegnamenti non obbligatori o più in generale tra tutte le discipline attivate presso l'Università di Padova, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio.

Il manifesto annuale degli studi può prevedere precedenze tra esami e orientamenti interni agli indirizzi.

Gli indirizzi e le relative cinque discipline caratterizzanti sono i seguenti:

A) Indirizzo generale e didattico, orientamento generale:

insegnamenti obbligatori:

botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale;
fisiologia vegetale;
geografia fisica;

insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente, due su dieci, uno per blocco:

blocco *A*:
biogeografia;
biologia cellulare;
chimica biologica;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
ecologia microbica;

blocco *B*:
geochimica;
geofisica;
geologia stratigrafica;
petrografia;
vulcanologia.

B) Indirizzo generale e didattico, orientamento didattico:

insegnamenti obbligatori:

botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale;
fisiologia vegetale;
geografia fisica;

insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente, due su dieci, uno per blocco:

blocco *A*:
analisi degli ecosistemi;
anatomia umana;
etologia;
fitosociologia;
geologia storica;

blocco *B*:
didattica delle scienze naturali;
educazione ambientale;
metodologia didattica;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della Terra.

C) Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse:

insegnamenti obbligatori:

botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale;
conservazione della natura e delle sue risorse;
geologia ambientale;

insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente, due su dieci, uno per blocco:

blocco *A*:
ecologia delle acque interne;
geobotanica;
zoocenosi e protezione della fauna;
igiene ambientale;
museologia naturalistica;

blocco *B*:
idrogeologia;
geologia del quaternario;
geologia regionale;
sedimentologia e regime dei litorali;
telerilevamento delle risorse ambientali.

Gli insegnamenti non obbligatori vanno scelti tra quelli attivati ed inclusi nell'elenco sottostante o comunque tra quelli attivati presso l'Università di Padova:

1) astronomia;
2) analisi degli ecosistemi;
3) anatomia umana;
4) biofisica;
5) biogeografia;
6) biologia cellulare;
7) biopedologia;
8) biostratigrafia;
9) chimica biologica;
10) citogenetica;
11) didattica delle scienze naturali;
12) ecologia animale;
13) ecologia delle acque interne;
14) ecologia microbica;
15) ecologia preistorica;
16) ecologia vegetale;
17) ecotossicologia;
18) educazione ambientale;
19) embriologia sperimentale;
20) etnologia;
21) etologia;
22) fisica dei pianeti;
23) fisiologia ambientale;
24) fisiologia comparata;
25) fitogeografia;
26) fitosociologia;
27) fondamenti ecologici della pesca ed acquacoltura;
28) genetica ecologica;
29) geobotanica;
30) geochimica;
31) geofisica;
32) geologia del quaternario;
33) geologia e paleontologia del quaternario;
34) geologia marina;

35) geologia regionale;
36) geologia storica;
37) geologia stratigrafica;
38) geomorfologia applicata;
39) idrogeologia;
40) igiene ambientale;
41) istologia ed embriologia;
42) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
43) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della Terra;
44) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
45) metodologia didattica;
46) micropaleontologia;
47) mineralogia sistematica;
48) museologia naturalistica;
49) paleobotanica;
50) paleoecologia;
51) paleontologia dei vertebrati;
52) paleontologia umana e paleoetnologia;
53) paleontologia stratigrafica;
54) paleontologia vegetale;
55) paleopatologia;
56) palinologia;
57) pedologia;
58) petrografia;
59) principi di valutazione di impatto ambientale;
60) sedimentologia;
61) sedimentologia e regime dei litorali;
62) storia delle scienze naturali;
63) stratigrafia;
64) telerilevamento delle risorse ambientali;
65) vulcanologia;
66) zoocenosi e protezione della fauna.

Sono inoltre utilizzabili, come insegnamenti non obbligatori, le discipline irrinunciabili di indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. Relatori di tesi di laurea in scienze naturali possono essere tutti i docenti titolari di un insegnamento presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, tutti i docenti afferenti ai dipartimenti che abbiano assorbito istituti della suddetta facoltà. Oltre ad essi, possono essere relatori di tesi i ricercatori confermati afferenti ad uno dei suddetti dipartimenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito, oltre ai corsi introduttivi, non meno di ventitre corsi. Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari potranno essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami ed un colloquio di lingua inglese. Il presidente costituisce le commissioni di esame con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1989 e nel relativo allegato (tabella XXIV).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 giugno 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

92A3802

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 60. — Titolo di ammissione: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) è della durata di quattro anni e si articola in bienni e indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

a) filologico-letterario;

b) linguistico-glottodidattico;

c) storico-culturale,

ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Lo studente dovrà scegliere almeno due lingue e letterature straniere, delle quali la prima per quattro anni (quadriennale) e la seconda per almeno tre (triennale); anche la seconda lingua potrà essere seguita per quattro anni.

Gli esami delle lingue e le letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e una orale di lingua.

Gli studenti, che non abbiano superato nel primo biennio le prove scritte e orali dei primi due esami della lingua e letteratura quadriennale e le prove scritte e orali del primo esame della lingua e letteratura triennale, non potranno accedere al secondo biennio.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) appartengono a quattordici aree didattiche e sono:

*a.*1) Romeno:

lingua e letteratura romena;
lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura neogreca;
lingua e letteratura ungherese;
filologia balcanica;
filologia latina;
linguistica ladina;
slavo ecclesiastico;
storia delle traduzioni popolari.

*a.*2) Russo:

lingua e letteratura russa;
un'altra lingua e letteratura slava (più eventuale iterazione);
filologia slava (iterazione);
filologia bizantina;
agiografia;
storia dell'arte bizantina;
storia della Chiesa medioevale;
storia dell'Europa orientale;
storia della miniatura.

*a.*3) Serbo-croato:

lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura russa (più eventuale iterazione);
lingua e letteratura ungherese;
filologia slava (iterazione);
filologia balcanica;
agiografia;
grammatica greca;
storia della Chiesa medioevale;
storia della miniatura.

*a.*4) Ceco-slovacco:

lingua e letteratura ceco-slovacca;
lingua e letteratura polacca (più eventuale iterazione);
lingua e letteratura tedesca;
filologia della religione;
latino medioevale;
storia del Cristianesimo.

*a.*5) Sloveno:

lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura slava (più eventuale iterazione);
storia dell'arte medioevale;
storia del Cristianesimo;
storia della critica d'arte.

*a.*6) Ungherese:

lingua e letteratura ungherese;
lingua e letteratura romena;
una lingua e letteratura slava o balcanica (più eventuale iterazione);
filologia ugro-finnica (iterazione);
storia dell'Europa centrale;
storia dell'Europa orientale.

*a.*7) Neogreco:

lingua e letteratura neogreca;
lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura romena;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua neogreca;
filologia balcanica;
filologia bizantina;
filologia greca;
filologia e letteratura umanistica greca;
grammatica greca;
letteratura greca;
paleografia greca;
storia bizantina;
storia dell'arte bizantina;
storia della lingua greca;
storia e grammatica storica della lingua neogreca;
storia religiosa dell'Oriente cristiano.

*a.*8) Tedesco:

lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura tedesca medioevale;
filologia germanica (iterazione);
filologia tedesca;
linguistica tedesca;
storia della critica;
storia della filosofia;
storia della musica;
storia e grammatica storica della lingua tedesca;
teoria e metodologia generale della letteratura;
teoria e storia della retorica.

*a.*9) Olandese:

lingua e letteratura olandese e fiamminga;
un'altra lingua e letteratura germanica (più eventuale iterazione);
geografia;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte fiamminga e olandese.

*a.*10) Francese:

lingua e letteratura francese;
filologia romanza (iterazione);
filosofia moderna e contemporanea;

letteratura italiana;
lingua francese;
linguistica francese;
storia dell arte moderna;
storia della critica letteraria francese;
storia della cultura francese;
storia del teatro francese;
storia e grammatica storica della lingua francese.

a.11) Spagnolo:
lingua e letteratura spagnola;
dialettologia ispanica;
filologia medioevale e umanistica;
filologia ispanica;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola medioevale;
letteratura spagnola del '500 e '600;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua e letteratura catalana;
lingua spagnola;
linguistica spagnola;
storia della cultura ispanica;
storia della lingua italiana;
storia e grammatica storica della lingua spagnola;
storia medioevale;
storia moderna.

a.12) Portoghese:
lingua e letteratura portoghese;
un'altra lingua e letteratura romanza (più eventuale interazione);
estetica;
filosofia del linguaggio;
glottologià;
letteratura brasiliana;
lingua portoghese;
storia dell'America Latina;
storia della navigazione.

a.13) Inglese:
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura inglese medioevale;
letteratura inglese del Rinascimento;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura nord-americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
lingua inglese;
linguistica inglese;
storia e grammatica storica della lingua inglese.

b) Italianistica:
dialettologia italiana;
filologia dantesca;
filologia italiana;
filologia medioevale e umanistica;
grammatica italiana;
letteratura italiana;
linguistica italiana;
stilistica e metrica italiana;
storia della critica;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

c) Scienze del linguaggio:
antropologia culturale;
dialettologia;
dialettologia italiana;
filologia celtica;
filologia semitica;
fonetica;
fonologia;
glottologia;
grammatica italiana;
lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura cinese;
linguistica generale (più eventuale iterazione);
linguistica germanica;
linguistica ladina;
linguistica storica;
psicolinguistica;
sociolinguistica.

d) Scienze glottodidattiche:
fonetica;
fonologia;
glottodidattica;
linguistica applicata;
linguistica generale (più eventuale iterazione);
linguistica germanica;
linguistica storica;
metodologia e didattica;
psicolinguistica;
semiotica;
sociolinguistica.

e) Scienze dell'educazione:
metodologia e didattica;
pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
storia della pedagogia.

f) Scienze geografiche:
cartografia;
geografia (più eventuale iterazione);
geografia fisica;
geografia politica ed economica;
geografia regionale;
geografia rurale;
geografia storica;
geografia urbana;
geomorfologia;
storia delle esplorazioni geografiche.

g) Scienze filosofiche:
ermeneutica filosofica;
estetica;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
filosofia del diritto;

filosofia del linguaggio;
filosofia della politica;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
logica;
storia delle dottrine morali;
storia delle dottrine politiche;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia araba medioevale;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia politica;
storia della logica;
storia del pensiero scientifico;
storia della storiografia filosofica.

h) Lingue e culture classiche:

antichità greche e romane;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
letteratura greca;
letteratura latina;
storia greca;
storia orientale antica;
storia romana;
storia dell'archeologia e archeologia umanistica;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
storia del Mediterraneo antico e orientale;
storia della tradizione classica;
topografia dell'Italia antica.

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

storia dell'architettura e dell'urbanistica;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia dell'arte francese;
storia dell'arte iberica;
storia dell'arte inglese;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte tedesca;
storia dell'arte dei Paesi extraeuropei;
storia dell'arte e della cultura artistica nordamericana;
storia della critica d'arte;
storia della musica;
storia della musica medioevale e rinascimentale;
storia della poesia per musica nei Paesi europei.

l) Scienze filologiche:

filologia balcanica;
filologia baltica;
filologia bizantina;
filologia celtica;
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia medioevale e umanistica;
filologia romanza;
filologia semitica;
filologia slava;
filologia ugrofinnica;
lingua e letteratura inglese medioevale;
lingua e letteratura latina medioevale;
lingua e letteratura provenzale;
lingua e letteratura scandinava;
lingua e letteratura tedesca medioevale;
storia della lingua italiana;
storia e grammatica storica della lingua francese;
storia e grammatica storica della lingua inglese;
storia e grammatica storica della lingua neogreca;
storia e grammatica storica della lingua portoghese;
storia e grammatica storica della lingua russa;
storia e grammatica storica della lingua spagnola;
storia e grammatica storica della lingua tedesca.

m) Scienze storiche:

storia americana;
storia britannica;
storia contemporanea;
storia economica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia dell'Europa occidentale;
storia della Francia;
storia della Germania;
storia dei Paesi latino-americani;
storia dei Paesi slavi;
storia della Spagna;
storia delle relazioni politiche tra il Nord-America e l'Europa;
storia della storiografia.

n) Scienze storico-culturali:

antropologia culturale;
letteratura delle tradizioni popolari;
storia della civiltà;
storia della cultura;
storia delle dottrine politiche;
storia del giornalismo;
storia del lavoro;
storia dei partiti politici;
storia delle religioni;
storia delle tradizioni popolari.

o) Scienze della letteratura:

letterature comparate;
storia della critica;
storia della critica d'arte;
storia della storiografia;
teoria e metodologia generale della letteratura.

p) Scienze della comunicazione:
semiotica;
sociologia della comunicazione;
sociologia della letteratura;
storia e critica del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, con relative prove scritte e orali;

due della lingua e letteratura triennale, con relativa prova scritta e orale;

una di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera, operabile tra ogni disciplina attivata mutuabile;

una a scelta guidata, limitata alle discipline incluse nell'ambito di:
area della lingua e letteratura quadriennale;
area della lingua e letteratura triennale;
italianistica;
lingue e culture classiche;
scienze geografiche;
scienze della letteratura;
scienze storico-culturali.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, con relative prove scritte e orali;

una della lingua e letteratura triennale, con relativa prova scritta e orale;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata, limitata alle discipline incluse nell'ambito di:
italianistica;
lingue e culture classiche;
scienze glottodidattiche;
scienze della letteratura.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, con relative prove scritte e orali;

una della lingua e letteratura triennale, con relativa prova scritta e orale;

una della filologia relativa alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata, limitata alle discipline incluse nell'ambito di:
area della lingua e letteratura quadriennale;
area della lingua e letteratura triennale;
scienze filosofiche;
scienze della comunicazione.

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, con relative prove scritte e orali;

una della lingua e letteratura triennale, con relativa prova scritta e orale;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree:
scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;
scienze filosofiche;
scienze geografiche;

due a scelta libera;

una a scelta guidata, limitata alle discipline incluse nell'ambito di:
area della lingua e letteratura quadriennale;
italianistica;
lingue e culture classiche;
scienze storico-culturali.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea potrà venir scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale che l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 3 giugno 1992

Il pro-rettore: MILANESI

92A3803

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1992

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, concernente l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in scienze politiche, è inserito l'insegnamento di diritto dei trasporti internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 giugno 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

92A3804

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1992, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 259, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la sig.ra Doriana Giudici, il sig. Francesco Garibaldo ed il sig. Aldo Giunti sono stati nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti - settore industria, in sostituzione dei dimissionari dott. Massimo Bordini, prof. Paolo Brutti e sig. Antonio Pizzinato.

92A3809

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, recante: «Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonché della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali».

Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, recante: «Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonché della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 12 giugno 1992.

92A3858

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni al titolare dell'ufficio consolare onorario in Moroni (Isole Comore)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Orlando Luciani, vice console onorario in Moroni (Isole Comore), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio delle Isole Comore, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A3810

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale fanciulli e adulti subnormali ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, l'Associazione nazionale fanciulli e adulti subnormali è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società immobiliare Cesca, con sede in Pordenone, con atto di donazione dott. Giuseppe Salice, notaio in Pordenone, numero di repertorio 359359, e consistente in appezzamenti di terreno siti in Pordenone di complessive are 58,60, località Comina, del periziato valore di L. 307.720.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Pordenone del 30 marzo 1991).

92A3812

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Società italiana di biochimica clinica» di Milano

Con decreto ministeriale 11 luglio 1992, l'associazione «Società italiana di biochimica clinica» di Milano, via C. Farini n. 70, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di trentacinque articoli, munito dell'apposito visto.

92A3813

Modificazioni allo statuto della Fondazione Rorer per le scienze mediche, in Origgio

Con decreto ministeriale 11 luglio 1992, sono state approvate le modifiche statutarie, di cui all'atto 13 luglio 1991, n. di rep. 118749, del notaio Gianfranco Giuliani, modificazioni della Fondazione Rorer per le scienze mediche, con sede in Origgio (Varese), viale Europe n. 11.

92A3814

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 19 giugno 1991 recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 22 maggio 1991 concernente la disciplina provvisoria della pesca con rete da posta derivante». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 22 giugno 1991).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le coordinate riportate alle lettere *A)*, *B)* e *C)* è inserito quanto segue: «*... e la linea di costa.*».

92A3820

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Genova. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 34 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del fascicolo n. 34 del supplemento straordinario sopracitato:

alla pag. 13, prima colonna, sotto «Comune di Genova», in luogo di: «Zona censuaria *Prima* - Zona territoriale A», si legga: «Zona censuaria *1A* - Zona territoriale A»;

alla pag. 18, prima colonna, dove è scritto: «Comune di Genova Sampierdarena», si legga: «Comune di Genova Sampierdarena/*Cornigliano*».

92A3778

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Palermo. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 57 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del fascicolo n. 57 del supplemento straordinario sopracitato:

alla pag. 9 le tariffe del comune di BAUCINA devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di BAUCINA
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/10	U	285.000

alla pag. 10 le tariffe del comune di BELMONTE MEZZAGNO devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di BELMONTE MEZZAGNO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale E

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/4	1	21.000
	2	25.000
	4	35.000
	5	41.000
	6	48.000
	7	56.000
	8	66.000
	9	77.000
	10	90.000

alla pag. 10 le tariffe del comune di BLUFI devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di BLUFI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale G

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/2	1	72.000
	2	84.000
	3	115.000
	4	135.000
A/7	1	80.000
	2	94.000
	3	110.000
A/10	U	220.000
C/1	1	14.600
	2	17.200
	3	20.200
	4	23.500
	5	27.400
	6	31.900
	7	37.200
C/2	1	2.600
	2	3.100
C/4	1	2.900
	2	3.400

alla pag. 11 le tariffe del comune di BOLOGNETTA devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di BOLOGNETTA
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/10	U	315.000

alla pag. 12 le tariffe del comune di CALTAVUTURO devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CALTAVUTURO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale G

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/10	U	270.000

alla pag. 24 le tariffe del comune di MARINEO devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di MARINEO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/10	U	315.000

alla pag. 29 le tariffe del comune di PALERMO devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di PALERMO
Zona censuaria Quarta
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
B/2	1	1.400
	3	2.000

alla pag. 33 le tariffe del comune di PRIZZI devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di PRIZZI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/5	1	40.000
	2	47.000
	3	55.000
	4	65.000
	5	76.000

alla pag. 41 le tariffe del comune di VILLAFRATI devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di VILLAFRATI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/10	U	335.000

92A3781

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Bari. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 9 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, del fascicolo n. 9 del supplemento straordinario sopracitato, le tariffe del comune di BARI devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di BARI
Zona censuaria Seconda
Zona territoriale C

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/10	1	680.000
	2	795.000
	3	925.000
	4	1.080.000
	5	1.260.000
	6	1.470.000

92A3780

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Salerno. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 75 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, le tariffe del comune di SAN GREGORIO MAGNO, riportate alla pag. 55, prima colonna, del fascicolo n. 75 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopraindicato, sono integrate o sostituite dalle seguenti:

Comune di SAN GREGORIO MAGNO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale D

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/6	1	320
	2	380
	3	450
	4	540
	5	630
	6	740
	7	860
	8	1.000
	9	1.200
	10	1.500
	11	1.800
	12	2.200
	13	2.600
	14	3.100
	15	3.700
	16	4.400
	17	5.200

92A3782

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Arezzo. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 5 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del fascicolo n. 5 del supplemento straordinario sopracitato:

alla pag. 23, la tariffa del comune di SUBBIANO deve essere così integrata:

Comune di SUBBIANO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale C

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/7	U	4.800

alla pag. 24, la tariffa del comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI deve essere così integrata:

Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale B

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/7	U	4.700

92A3779

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 9 0 9 2 *

L. 1.200